



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 100 del 16/04/2012 – 20/04/2012 Udienza pubblica del 20/03/2012
Massima n. 1:	<p>Titolo Ambiente - Parchi regionali, comunali e intercomunali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Divieto di nuove attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo e in aree di falde acquifere - Mancato divieto per le attività già in essere - Riduzione della tutela nella fase di regime transitorio, in contrasto con la normativa statale sulle aree protette - Ricorso del Governo - Censura fondata sull'erroneo presupposto che la norma impugnata disciplini il regime transitorio - Questione riferita a norma irrilevante - Inammissibilità.</p> <p>Testo Non è ammissibile la questione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche), che ha modificato l'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), aggiungendo il comma 1- quater che vieta, all'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali; tale norma disciplinerebbe il regime transitorio, autorizzando, indirettamente, il proseguimento delle attività estrattive già in corso prima dell'introduzione del divieto, e in tal modo accordando al bene ambiente una tutela inferiore rispetto a quella predisposta dal legislatore statale, in violazione anche dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), senza tener conto del regime transitorio, disciplinato dall'art. 21 della legge reg. n. 6 del 2011, secondo cui i procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono</p>



	conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa previgente, di conseguenza la questione proposta avrebbe dovuto essere riferita al citato art. 21.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19/05/2011, n. 6 art. 1 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 2 Altri parametri e norme interposte legge 06/12/1991, n. 394 art. 22, co. 1, lett. d)

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it